

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 955/2020

Palermo, 5 maggio 2020

servizi di cancelleria e accesso ai locali nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020

Il Presidente

visto l'art. 83, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, nel periodo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (per effetto della proroga del termine iniziale del 16 aprile apportata con l'art. 36 decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 n. 23), i dirigenti degli uffici giudiziari "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati", nonché "d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti", "adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";

visto l'art. 83, comma 7, del citato decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui "Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di



comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti";

ritenuto che il successivo decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 ha esteso fino al 31 luglio il periodo in relazione al quale provvedere e ha previsto, con riferimento alle udienze civili da remoto di cui alla lettera f), la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

ritenuto che per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, sebbene le disposizioni siano fra loro connesse, è opportuno disciplinare in modo distinto, con tre separati provvedimenti, il regime relativo ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali, quello relativo alle udienze civili e quello relativo alle udienze penali;

sentiti i magistrati, il Dirigente dell'ufficio e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;



ritenuto, quanto ai servizi di cancelleria e all'accesso ai locali, che i provvedimenti assunti per il precedente periodo in data 10 marzo, 24 marzo e 6 aprile 2020 vanno adattati al diverso regime normativo delle udienze e alla nuova fase epidemiologica;

sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli

avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

dispone

ai sensi della lettera a), b) e c) dell'art. 83 comma 7 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020:

Durante il periodo che va <u>dal 12 maggio al 31 luglio 2020</u>, gli uffici di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Palermo saranno aperti al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, con le seguenti specificazioni:

SERVIZI PENALI (compresa esecuzione e sorveglianza)

L'accesso alle cancellerie è consentito - preferibilmente previo appuntamento - per la consultazione di fascicoli processuali penali per i quali è stata fissata udienza entro il mese di luglio 2020, per il deposito di istanze o di atti di impugnazione avverso provvedimenti, ovvero per altre documentate ragioni di urgenza.

Al fine di concordare gli appuntamenti e per ogni eventuale informazione, l'Ufficio assicura il presidio quotidiano delle seguenti caselle di posta e dei seguenti numeri telefonici, per ciascuna Sezione:

- Sezione Gip - Gup

numeri di telefono: 09168668219 - 091 68668221 - 09168668215

PEC: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

PEO: cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it PEO: cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it

- Sezione Dibattimento e Riesame

numero di telefono: 09168668220

PEC: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

PEO: cancelleria.dibattimento.tribmin.palermo@giustizia.it PEO: cancelleria.riesame.tribmin.palermo@giustizia.it

- <u>Ufficio Esecuzione – Sorveglianza e Corpi di Reato</u> numeri di telefono: 09168668231 - 0968668232

PEC: sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it PEO: sezionesorveglianza.tribmin.palermo@giustizia.it

L'ufficio Corpi di reato sarà aperto per la ricezione di corpi di reato il cui deposito rivesta carattere di urgenza (es.: mezzi in onerosa custodia) esclusivamente nel giorno di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11,00



SERVIZI CIVILI

L'accesso alle cancellerie è consentito preferibilmente previo appuntamento tramite i contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica sotto indicati.

- per i procedimenti di adottabilità, di volontaria giurisdizione e amministrativi affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it;

- per adozioni nazionali ed internazionali adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it;

- per tutele ed altri procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati cancelleria.civile.msna.tribmin.palermo@giustizia.it .

Per tutti i tipi di procedimento si indicano, altresì, i seguenti contatti telefonici: 091 68668225 – 09168668299.

E' consentito l'invio, a mezzo del servizio postale o elettronico all'indirizzo adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it, delle dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e delle richieste di idoneità all'adozione internazionale e di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, purché la firma sia autenticata e siano prodotti gli allegati richiesti e indicati nel sito istituzionale.

Per i ricorsi ex art. 31, L.286/98, è consentito l'invio:

- a mezzo del servizio postale, purché sia inviata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la marca da 27 euro relativa all'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero, in alternativa, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- all'indirizzo <u>settorecivile.tribmin.palermo@giustiziacert.it</u> per via telematica, purché sia allegata, oltre alla documentazione inerente la domanda, anche la procura e la prova del pagamento dell'importo di euro 27 tramite F24 (con la specificazione nella causale anche del nominativo del ricorrente), quale anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, ovvero, in alternativa, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nelle procedure pendenti è consentito il deposito a mezzo posta elettronica di comparse, memorie o istanze, da parte degli avvocati regolarmente costituiti (all'indirizzo PEC settorecivile.tribmin.palermo@giustiziacert.it).

L'accesso ai locali del Tribunale è limitato al personale amministrativo, agli agenti e ufficiali di PG. e ai magistrati anche onorari che prestano servizio presso il T.M., nonché ai soggetti convocati per la partecipazione a un'udienza, alle parti del processo, agli operatori dei servizi e ai difensori, tranne casi particolari – per i quali non siano utilizzabili gli ordinari strumenti telefonici o telematici – che dovranno essere autorizzati di volta in volta dal Presidente, dal Dirigente Amministrativo o dai funzionari da essi delegati.

Per il rispetto della disposizione che precede, il personale addetto alla sicurezza e al controllo degli ingressi e i militari in servizio di sorveglianza non consentirà l'accesso a persone diverse dalle predette, invitando gli eventuali accompagnatori ad attendere fuori dall'edificio.

4

In ogni caso, l'ingresso delle parti private e degli avvocati non sarà consentito prima delle ore 9.00 e dopo l'orario di chiusura delle cancellerie, salvo l'accesso necessario per garantire la partecipazione alle udienze.

L'accesso delle parti private sarà consentito in coincidenza con l'orario di convocazione o di chiamata all'udienza, con invito agli avvocati a rispettare l'orario di convocazione dei loro assistiti di chiamata dell'udienza, evitando la presenza nei locali del Tribunale in orari differenti.

Tutti coloro che fanno ingresso nei locali del Tribunale sono tenuti alla più scrupolosa osservanza delle regole minime dirette ad evitare il rischio del contagio, fra le quali quella di mantenere sempre la distanza di mt. 1,50, evitando la compresenza in una stessa stanza di un numero sovrabbondante di persone, di fare uso della mascherina (fatta eccezione per i bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme documentate di disabilità incompatibili con il suo uso continuativo, ai sensi dell' art. 3, comma 2, D.P.C.M. 26 aprile 2020), di lavarsi frequentemente le mani, utilizzando anche i dispenser di prodotti igienizzanti appositamente installati nei locali, di non toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani.

Si comunichi ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Consigli dell'Ordine del Distretto, al personale addetto alla vigilanza sugli ingressi e al Nucleo CC. addetto ai controlli.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale e la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it), al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, al Direttore dell'I.P.M.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DEPOSITATO IN SEGRÉTERIA

OPPORTATION GIUDIZARIO GIUDIZARIO